

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO, MACAGGI, CARETONI ROMAGNOLI Tullia, MONETI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1963

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — L'VIII Commissione della Camera dei deputati della III Legislatura nella seduta del 15 febbraio 1963 non potè — per l'impossibilità di emendare la legge nella sua parte finale e rinviarla al Senato per l'approvazione — deliberare sul disegno di legge n. 4627, trasmesso dalla Presidenza del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 febbraio 1963 (stampato n. 1977), avendo il Parlamento cessato la sua funzione legislativa ordinaria.

Il presente disegno di legge, che si compone di un articolo unico, tende ad eliminare qualsiasi dubbio in materia di « retrodatazione di nomina » ed accoglie, onde dare efficacia alla legge stessa, l'emendamento suggerito dalla VIII Commissione istruzione della Camera dei deputati, in sede legislativa, omettendo la dizione: « ... salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti » che appariva nella parte finale del progetto in esame.

Questa premessa si è resa necessaria perchè il presente disegno di legge, che non comporta alcun onere finanziario per le casse dello Stato, va considerato nello spirito

e nelle finalità della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 e della legge 13 marzo 1958, n. 165 che regolano la materia della retrodatazione di nomina in ruolo.

L'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, concesse la retrodatazione agli insegnanti perseguitati politici e razziali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 21 aprile 1947, n. 373 (impediti a partecipare ai concorsi originari).

L'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, con le successive norme interpretative contenute nella legge 16 luglio 1960, n. 727, concesse la retrodatazione della nomina in ruolo agli ex combattenti che non avevano potuto partecipare ai concorsi originari.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il personale direttivo e docente che gode dei benefici previsti dal predetto articolo 7 ebbe « riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli

1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari ».

Successivamente (v. articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727) « la nomina in ruolo » al medesimo personale « conferita » venne fatta « decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari ».

Va notata la diversa dizione usata dal legislatore nell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (riconoscimento, « ai fini della progressione economica » del periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina conferita e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari), e l'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 (decorrenza della « nomina in ruolo » « dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari »).

Da quanto sopra consegue che il personale di cui trattasi ha avuto, per effetto della

legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, una vera e propria « retrodatazione di nomina », e che pertanto tutto il periodo compreso fra la data di ingresso nei ruoli e la data di « decorrenza » della nomina (« retrodatazione ») deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi, specie quando — fra dette due date — il predetto personale ha effettivamente prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali.

Detta interpretazione del disposto delle leggi anzi citate è controversa in sede amministrativa. A volte, cioè, l'Amministrazione ha valutato tale periodo utile ad alcuni fini (trasferimenti), altre volte non l'ha valutato utile (concorsi).

Allo scopo di dare inequivocabilmente al disposto della legge il contenuto insito nello spirito e nella lettera del disposto stesso, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione una interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, nel senso di cui è detto sopra.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo — conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni — e la decorrenza della nomina — riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 — deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi.

In particolare se durante tale periodo l'interessato ha prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali, con qualifica, la predetta qualifica gli deve essere riconosciuta come se attribuita per la cattedra in ordine alla quale ha ottenuto i benefici di cui al precedente comma.